

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 877 del 30/05/2022

Seduta Num. 25

Questo lunedì 30 **del mese di** Maggio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/816 del 11/05/2022

Struttura proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E PROMOZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 14/2021, ART. 5. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO DE MINIMIS PER SUPERFICI COLTIVATE A RISO DA PILA E DA SEMENTE NEL 2022, AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1408/2013 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AGREA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luca Rizzi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 14 del 21 ottobre 2021 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021", come modificata dalla Legge 28 dicembre 2021 n. 19;

Visto in particolare l'art. 5 della suddetta L.R. n. 14/2021 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso" che, al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, prevede che:

- la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate;
- i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- con la medesima suddetta deliberazione siano altresì stabiliti la tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
- all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provveda l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 23 luglio 2001 n. 21;
- per far fronte agli oneri derivanti dall'intervento sia disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00;

Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che

prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una "impresa unica" nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all'art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
- che gli aiuti "de minimis" siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono, tra l'altro, che se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari cessa di applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all'impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti inoltre:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all'art. 2 stabilisce che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II

del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

- le "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Considerato:

- che con l'intervento regionale di che trattasi si intende favorire, per l'anno 2022, la coltivazione del riso, praticata con l'utilizzo di semente certificata, mediante un aiuto ad ettaro investito a riso, da destinare alla produzione da pila e da semente, concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 316/2019, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed interessa i medesimi beneficiari;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l'AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 14/2021 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 23 luglio 2001 n. 21;

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di

esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, in attuazione del comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2021;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità Regionale 2022);
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

Vista altresì la deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2021 ad oggetto "Variazione di bilancio in attuazione della L.R. n. 14 del 2021 per misure urgenti a sostegno del sistema economico" che ha, tra le altre cose, istituito il capitolo U18104 "Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n.21, art.5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14);

Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti *de minimis* di cui trattasi, si concludono entro il 28 febbraio 2023 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati sull'esercizio finanziario 2022;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento contributivo previsto dall'art.

5, della L.R. n. 14/2021 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell'utilizzo di semente certificata;

- a destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18104 "Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n.21, art.5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14) del bilancio di previsione 2022-2024, anno di previsione 2022;
- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto - che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande - e l'elenco delle varietà di riso da pila e da semente di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a demandare al Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, che vi provvederà con propri atti, la fissazione di eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali ed eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di riso di cui all'Allegato C;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provveda con propri atti:

- a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione degli impegni di spesa in favore di AGREA, a carico del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 e alla liquidazione delle relative somme;
- ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2023;

Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare l'art. 83, comma 3-bis, che stabilisce che la documentazione antimafia è sempre prevista, tra le altre ipotesi, su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000,00 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000,00 euro;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 - 2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
 - n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
 - n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 5, della L.R. n. 14/2021, teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell'utilizzo di semente certificata;
- 2) di affidare, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 5, della L.R. n. 14/2021, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi;
- 3) di approvare lo schema di convenzione annuale attraverso il quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

- 4) di destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, che trova copertura nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo **U18104** "Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n. 21, art. 5, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
- 5) di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme nell'anno 2022 mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B e l'elenco delle varietà di riso da pila e da semente di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 6) di stabilire che il Programma Operativo di cui al precedente punto 5) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;
- 7) di stabilire altresì che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con propri atti:
 - a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024 anno di previsione 2022, nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all'art. 2 dello schema di convenzione di cui al punto 3);
 - entro il 28 febbraio 2023 ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai

beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili;

- a stabilire specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed a disporre eventuali proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto;
 - a definire eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di sementi di riso da pila e da seme di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 9) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma Operativo e l'elenco delle varietà di riso di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.

- - -

ALLEGATO A

Schema di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in attuazione della L.R. n. 21/2001, art. 2, comma 4, per i pagamenti degli aiuti de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da semente.

TRA

la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", C.F. 80062590379 - con sede legale in Bologna viale A. Moro 52 - rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Viale della Fiera n. 8 Bologna - che interviene in qualità di Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ 2022

E

l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di seguito denominata "AGREA", C.F. 91215060376 - con sede in Bologna Largo Caduti del Lavoro n. 6 - rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso AGREA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AGREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 23 luglio 2001, n. 21

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AGREA, delle attività inerenti alla funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti *de minimis* che saranno concessi per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di seme certificato, in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 14/2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2022.

Art. 2 - Attività e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. È affidata ad AGREA l'attività di effettuazione dei pagamenti dei contributi di cui all'art. 1, concessi e liquidati dalla Regione, nonché le attività di controllo preliminari agli stessi e la gestione degli eventuali pagamenti non effettuati.
2. La Regione provvede al trasferimento ad AGREA in un'unica soluzione dell'importo complessivo sulla base delle risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relative

alle domande pervenute, al fine di consentire l'erogazione ai beneficiari nei tempi più brevi possibili.

3. Il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, al termine delle attività istruttorie, provvede ad adottare gli atti di concessione e di liquidazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, dando comunicazione di questi ultimi ad AGREA che effettuerà i relativi pagamenti. Il medesimo Settore provvede alle eventuali attività di revoca e recupero degli aiuti indebitamente erogati.
4. AGREA rendiconta alla Regione l'utilizzazione della somma assegnata per l'attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento.
5. AGREA è tenuta a restituire alla Regione le eventuali somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 3 - Termini per la realizzazione delle attività

1. La convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività di pagamento che dovranno essere ultimate entro il primo semestre 2023.

Art. 4 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione dei compiti affidati dalla presente convenzione, AGREA effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. AGREA è, pertanto, designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del

trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 5 - Sicurezza e riservatezza

1. AGREA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione o richiesti per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. AGREA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. AGREA può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che AGREA sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. AGREA potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di AGREA a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate da AGREA in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. AGREA non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 6 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 7 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AGREA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AGREA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 8 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese di AGREA.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione Emilia-Romagna	Per l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Firmato digitalmente	Il Direttore Firmato digitalmente

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e AGREA- Agenzia regionale per le erogazioni della Regione Emilia-Romagna (di seguito AGREA), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

2. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2.1 Fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, AGREA, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto della Regione, garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dalla Regione;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dalla Regione e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dalla Regione, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà la Regione se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla Regione si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, AGREA si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate alla Regione dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta della Regione dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dalla Regione;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta della Regione.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire alla Regione cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la Regione intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. LE MISURE DI SICUREZZA

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative,

per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti alla Regione, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy della Regione in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

- **Determinazione n. 4137/2014** "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", in caso di sviluppo di soluzioni informatiche.
- **Determinazione n. 19529/2018** "[Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale](#)" ed eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

4. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dalla Regione sui trattamenti di dati personali cui concorre AGREA, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dalla Regione per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 AGREA dovrà consentire alla Regione, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase

iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dalla Regione e specificatamente comunicate.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto della Regione.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando alla Regione le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso AGREA è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, AGREA è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione della Regione ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta della Regione, AGREA dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con la Regione un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, AGREA si assume la responsabilità nei confronti della Regione per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che AGREA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

7.1 La Regione non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1 AGREA provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dalla Regione, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione della convenzione e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione della Regione, essere distrutti o

restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà della Regione.

9. AUDIT

9.1 AGREA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte della Regione.

9.2 AGREA consente, pertanto, alla Regione l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che AGREA, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Il rifiuto di AGREA di consentire l'audit alla Regione comporta la risoluzione della convenzione.

10. INDAGINI DELL'AUTORITÀ E RECLAMI

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, AGREA o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio la Regione di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

AGREA fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza alla Regione per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

11.1 AGREA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata alla Regione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 AGREA deve fornire tutto il supporto necessario alla Regione ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con la Regione, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. AGREA non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto della Regione.

12. RESPONSABILITA' E MANLEVE

12.1 AGREA tiene indenne e manleva la Regione da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte di AGREA delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, AGREA:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, la Regione del Reclamo

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con la Regione;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto della Regione;

12.2.4 fornisce alla Regione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Appendice Security**”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, la struttura organizzativa o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla

sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, la struttura organizzativa o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“**Pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

**Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 14 del 21 ottobre 2021, art. 5.
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
nell'anno 2022 mediante concessione di un aiuto *de minimis* -
Programma Operativo**

1. Obiettivi

L'intervento è finalizzato a contrastare la diminuzione degli investimenti in termini di superficie risicola che si è riscontrata nell'ultimo quinquennio a livello regionale. Il fenomeno si è verificato in quanto la diminuzione del prezzo di mercato, influenzato dalle massicce importazioni, ha abbassato la redditività di questa coltura che è stata parzialmente abbandonata dalle aziende regionali (- 19 % di ettari coltivati) in quanto i costi di produzione elevati ne hanno ridotto la competitività. Il fenomeno si è verificato nonostante fosse in vigore la clausola di salvaguardia i cui dazi non sono riusciti a ripristinare un valore della produzione che potesse sostenere le produzioni.

Oltre alla granella si intende incentivare anche la produzione sementiera in quanto la coltivazione non si differenzia da quella del risone e permette per le future campagne di avere a disposizione un seme da pila con standard qualitativi superiori.

Nell'incentivare la coltivazione si è privilegiato l'introduzione di un elemento che potesse migliorare la coltivazione, quale l'impiego di seme certificato in grado di contrastare il diffondersi del nematode *Aphelenchoides Besseyi* Christie, che causa la malattia denominata "white tip" dal sintomo tipico dell'apice bianco della foglia. La malattia causa perdite produttive fino al 30%, secondo il grado di infestazione.

L'impiego di sementi certificate è il solo strumento che garantisce la sanità e la germinabilità del seme, oltre che la sua identità varietale, e quindi è il presupposto indispensabile per garantire produzioni di qualità e sicure.

In particolare, vengono certificati solo i lotti di sementi che all'analisi nematocida risultano esenti dalla presenza di *A. Besseyi*.

Favorire la coltivazione del riso indirettamente rappresenta anche un modo per salvaguardare il ruolo importante dell'ecosistema artificiale. Infatti, la grande varietà e ricchezza di forme viventi contribuisce alla tutela della biodiversità per la conservazione delle specie legate alle zone umide.

2. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in euro 1.000.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a riso è definito in Euro 200,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e stabilito dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2022 a riso da pila e da seme, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 108 kg per ettaro per le coltivazioni sia da pila sia da seme (quantitativo previsto nei disciplinari di produzione integrata approvati con determinazione dirigenziale n. 3324 del 23 febbraio 2022).

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici risicole situate nel territorio regionale;
- essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3

del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;

- non avere procedure fallimentari o assimilabili in corso;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- coltivare il riso da pila e da seme secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della concessione dell'aiuto, il richiedente deve inoltre compilare la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a riso l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad euro 5.000,00 dovrà essere compilata anche l'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011".

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole di produzione in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **15 giugno 2022 e fino alle ore 13,00 del 29 luglio 2022**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile del Settore competente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) originale dei documenti fiscali attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi) riportante la/le varietà e la quantità ed eventuali documenti fiscali comprovanti la restituzione del seme non utilizzato. Tali documenti dovranno essere caricati obbligatoriamente in SIAG. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;
- b) *(solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale)* copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2022.

La superficie coltivata a riso da pila e da seme indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

Il Settore regionale competente acquisite le domande di aiuto procede a verificare, anche attraverso il sistema informatico:

- la presenza della richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia validata;
- la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nella citata Domanda Unica di Pagamento. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due;
- il rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale, come individuati nel presente programma Operativo;
- il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie il Settore competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca.

Il Settore competente procede quindi a:

- estrarre dall'elenco suddetto un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai seguenti controlli:
 - rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale assunti dal richiedente attraverso il documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;
 - assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari o assimilabili tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- ad estrarre dal predetto elenco un campione di domande pari ad almeno il 3% da sottoporre ai controlli della dichiarazione

inserita nel fascicolo aziendale nella sezione "Dimensione azienda" tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;

- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
- definire, sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto, l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a riso da pila e da seme e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente.

Entro il 28 febbraio 2023, il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, individuando al contempo eventuali esclusioni dall'aiuto.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

Il Settore competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui dell'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni aggiornate, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Il Settore competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Settore competente e responsabile del procedimento

Il Settore regionale competente è il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sistemi di auto

controllo", del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Allegato: C

Varietà di sementi di riso da pila e da semente

N°	Nome varietà
1	EGEO CL
2	LEVANTE (ex RG101)
3	MAESTRALE (ex RG203)
4	ZAR
5	VIRGILIO
6	RG300A
7	DUILIO
8	SYN 049
9	PVL136 IT
10	ECCO 975FP
11	MZ105
12	CAROLY
13	CL125HP
14	LASER
15	ANIRIDE (*)
16	ARDEA
17	CALLIOPE
18	CELLINI
19	DARIO CL
20	EDISON
21	ENEA
22	FILIPPO
23	FORTUNATO
24	MISAKI
25	RIOND
26	SINFONIA
27	YARI
28	FELIX
29	AIVORI
30	CASTIGLIANO
31	CORSARO
32	DELLAROLE
33	EBANO MAX
34	ECLISSE
35	GILDA
36	GIOIELLO
37	IL CARDINALE (*)

N°	Nome varietà
38	IL MORO (*)
39	KARBOR
40	LIMPERATORE
41	NERO BEPPINO (*)
42	NERONE 2
43	NERONE GOLD
44	ORANGE NORI (*)
45	PENELOPE
46	FUOCO
47	KOLORADO
48	RTH33 (*)
49	VIOLET NORI (*)
50	APACHE RED
51	BORANDOTTO
52	CHINESE OSTIGLIA
53	CL510
54	ETRUSCO
55	FENOMENO
56	INCANTO
57	IRENE
58	JEMMA
59	KALDOR
60	LOMELLO
61	LUSITANO
62	MARCHESE CL
63	MINOSSE
64	RAZZA 77
65	RE CL
66	TESLA
67	VAMPIRE
68	VELOX
69	VERELÈ
70	ANDROMEDA CL
71	ARIANNA CL
72	AVANA GOLD
73	BSIN19
74	CASSIOPEA
75	DAVID CL
76	EMMA
77	GELSO
78	INFINITO
79	KEMET (*)
80	KERIS (*)

N°	Nome varietà
81	NAIROBI ONE
82	BALILLA
83	CASTELMOCHI
84	CRIPTO
85	ELIO
86	PRECOCISSIMO MOLINA
87	SELENIO
88	ALPE
89	ARGO
90	EUROPA
91	ITALMOCHI
92	LIDO
93	LOMELLINO
94	PADANO (BAHIA)
95	PROMETEO
96	ROSA MARCHETTI
97	SAVIO
98	VIALONE NANO
99	ARBORIO
100	ARIETE
101	BALDO
102	CARNAROLI
103	DRAGO
104	ELBA
105	GARDA
106	LOTO
107	RIBE (EURIBE)
108	ROMA
109	S.ANDREA
110	SMERALDO
111	VOLANO
112	ARTIGLIO
113	DEDALO
114	PEGASO
115	THAIBONNET
116	GANGE
117	FLIPPER
118	GLADIO
119	MERCURIO
120	FRAGRANCE
121	AIACE
122	ALBATROS
123	AMBRA

N°	Nome varietà
124	APOLLO
125	ARES
126	ASIA
127	AUGUSTO
128	BIANCA
129	BRAVO
130	CADET
131	CENTAURO
132	CHIMERA
133	CONDOR
134	CRESO
135	DELFINO
136	EUROSIS
137	FENIS
138	GALILEO
139	GEMINI
140	GENIO
141	GIANO
142	GIGANTE
143	GIOVE
144	IBIS
145	KARNAK
146	MARTE
147	MINERVA
148	NEMBO
149	NUOVO MARATELLI
150	PERSEO
151	PIERROT
152	PONY
153	POSEIDONE
154	RODEO
155	SCIROCCO
156	SIS R215
157	SPINA
158	SPRINT
159	TEA
160	VEGA
161	VENERE
162	ZEUS
163	ARPA
164	BRIO
165	ERCOLE (*)
166	ARTEMIDE

N°	Nome varietà
167	LIBERO
168	SCUDO
169	CIGALON
170	CRW3
171	DENEB
172	ULISSE
173	CRLB1
174	ELLEBI
175	ARSENAL
176	CARNISE
177	CARNISE PRECOCE
178	OPALE
179	SAMBA
180	ARISTOTELE
181	YUME
182	ATENA
183	CERERE
184	NERONE
185	ACHILLE
186	SIRIO CL
187	URANO
188	ADONE
189	ANTARES
190	CRONO
191	DARDO
192	GLORIA
193	RONALDO
194	VULCANO
195	AGAVE
196	AURORA
197	TRAMONTO
198	BACCO
199	CL 26
200	CL 71
201	DUCATO
202	GIGLIO
203	LINCE
204	LUNA CL
205	MUSA
206	ONICE
207	PUMA
208	ROMBO
209	VIRGO

N°	Nome varietà
210	ADRET
211	AGATA
212	CL 12
213	SFERA
214	SOLE CL
215	FEDRA
216	MECO
217	PRESTO
218	FAST
219	FEBO
220	NINFA
221	OCEANO
222	CL 46
223	CL 80
224	CENTRO
225	ELETTRA
226	TESEO
227	IARIM
228	CL XL745
229	MARE CL
230	ARCHIMEDE
231	BARONE CL
232	BREZZA
233	CARAVAGGIO
234	CASTORE
235	CATULLO
236	UNICO
237	CL15
238	CLEOPATRA
239	CORIMBO
240	ECCO 51 CL
241	ECCO 61
242	ECCO 63
243	ERMES
244	FENICE
245	FURIA CL
246	GAGERON
247	GALASSIA
248	GENERALE
249	KEOPE
250	KRYSTALLINO
251	LAGOSTINO
252	MEDEA

N°	Nome varietà
253	MEGUMI
254	MIRKO
255	NEVE
256	PROTEO
257	RISRUS
258	SAGITTARIO
259	TERRA CL
260	TETI
261	VASCO
262	WANG
263	NEMESI CL
264	IRIDE CL
265	MARISMA
266	VIALONE NERO
267	ALLEGRO
268	ARIOSTO CL
269	BERTONE
270	CAMMEO
271	CARNAVAL
272	CASANOVA
273	CHINESE ORIGINARIO
274	CL111
275	CL31
276	DANTE
277	GIGANTE VERCELLI
278	MARATELLI
279	PATO
280	POLLUCE CL
281	REPERSO
282	RG 201
283	RIBALDO
284	CIRENE
285	INSUBRIA
286	LEONIDAS CL
287	CL 28
288	CL 388
289	TELEMACO
290	FIAMMA
291	MERIDIO
292	PROVISIA
293	DELFO
294	INOV CL
295	PVL024

N°	Nome varietà
296	LEONARDO
297	SPILLO
298	COLONNELLO
299	SANLUCA (ex VOLANO NANO)
300	CL33
301	VALENTE(ex AURELIO)
302	CLA01
303	SAMURAI
304	KIKKO
305	MIRAI
306	CL35
307	MIRAI
308	OMEGA CL
309	GOLIA
310	SOLITARIO

(*) Varietà con destinazione da seme

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile di SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E PROMOZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/816

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/816

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 877 del 30/05/2022

Seduta Num. 25

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi